

Data **18 DIC. 2015**

Protocollo **L1495** /A16.01.A

Classificazione **13.200.20/VALINC/188/2015A**

Alla Città di Torino
Direzione Territorio e Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali
Via Padova, 29
10152 TORINO
ambiente@cert.comune.torino.it

e p.c. Al Settore Valutazioni Ambientali
e Procedure Integrate
SEDE

Oggetto: Variante parziale n. 301 al P.R.G.C. del Comune di Torino "Adempimenti di semplificazione normativa, recepimento indirizzi per la tutela delle aree agricole".

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di verifica.
DPR 357/1997 e s.m.i. e L.R. 19/2009.

In riferimento al Procedimento in oggetto, presa visione della documentazione preliminare della Variante parziale n. 301 al P.R.G.C., il Settore scrivente rileva quanto segue.

Una parte del territorio del Comune di Torino è interessata dalle seguenti aree naturali protette di cui alla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e dai seguenti Siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli":

- Parco naturale della Collina di Superga
- Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla
- Riserva naturale Arrivare e Colletta
- Riserva naturale Le Vallere
- SIC IT1110002 Collina di Superga
- ZPS IT1110070 Meisino (confluenza Po-Stura)

Il territorio comunale è inoltre interessato dall'Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese, istituita ai sensi dell'art. 6 della citata l.r. 19/2009 e dalla Zona naturale di salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera, di cui all'art. 52bis della stessa legge regionale.

Le modifiche introdotte dalla Variante parziale n. 301 sono di carattere normativo e riguardano le aree agricole della parte piana della Città, interessata dalle suddette Riserve naturali, ZPS e Zona naturale di salvaguardia.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale descritti nel Rapporto preliminare, con particolare riferimento alle tematiche natura e biodiversità, risultano coerenti con gli obiettivi di tutela delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Secondo quanto indicato a pag. 10 del Rapporto preliminare, non è stato possibile determinare "l'ambito territoriale di influenza" della variante; è peraltro indicato nella Relazione illustrativa che la nuova normativa sulle aree agricole non si applica all'interno della ZPS.

In mancanza di precise indicazioni sulla localizzazione delle previsioni urbanistiche connesse alle modifiche normative previste dalla variante, risultano quindi difficilmente valutabili i relativi impatti e le interferenze sui Siti della Rete Natura 2000. Si ricorda a tale riguardo che la valutazione d'incidenza deve essere svolta anche per gli interventi attuati in aree esterne ai siti, ma che possano comportare incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelate dai siti stessi.

Ciò premesso, si ritiene che lo strumento in oggetto non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza in ambito VAS ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, ma che, in applicazione del principio di precauzione, ex art. 3-ter del d.lgs. 152/2006, ai fini della tutela degli ecosistemi naturali, come già indicato nel Trattato sull'Unione europea, tutti i progetti definitivi degli interventi suscettibili di interferire, anche indirettamente, sui Siti della Rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009.

Si segnala inoltre la recente approvazione delle Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014). Le Misure di conservazione sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito.

Le suddette Misure sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività nel territorio regionale.

Per quanto concerne il sistema regionale delle aree naturali protette, si segnala la necessità di verificare la compatibilità degli previsioni - qualora interessino direttamente il territorio di tali aree - rispetto alle finalità istitutive ed alle norme generali di tutela e salvaguardia stabilite agli artt. 7 e 8 della citata l.r. 19/2009; dovrà essere inoltre verificata la compatibilità con gli strumenti di pianificazione delle aree protette; si

ricorda che tali piani sono sovraordinati rispetto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ad eccezione del Piano Paesaggistico.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
dott. Vincenzo Maria MOLINARI



referente:
Roberto Leone tel 011 4322529 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
biodiversita@regione.piemonte.it